SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Nieves Zegarra Karina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nieves Zegarra Karina, nata a Lima (Perù) l'11 marzo 1974, cittadina peruviana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come successivamente modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» conseguito in Perù, come attestato dal «Colegio de psicòlogos del Perù» di Lima (Perù) cui risulta iscritta dal 30 aprile 2004 al n. 10507, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en psicologia» conseguito presso la «Universidad Inca Garcilaso de la Vega» di Lima (Perù) in data 16 giugno 2000 e rilasciato in data 15 agosto 2000;

Preso atto che la sig.ra Nieves Zegarra possiede un'ampia esperienza professionale maturata in Perù nonché attività di formazione, come documentato in atti;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo - sezione A», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 9 dicembre 2005 dalla questura di Trento a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Nieves Zegarra Karina, nata a Lima (Perù) l'11 marzo 1974, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01458

DECRETO 2 febbraio 2006.

Modifica del decreto 22 dicembre 2005, recante «Riconoscimento, al sig. Braschi Velasquez Carlos Augusto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 22 dicembre 2005, con il quale si riconosce il titolo professionale di «Ingeniero zootecnista» conseguito in Perù dal sig. Braschi Velasquez Carlos Augusto, nato il 26 marzo 1981 a San Isidro - Lima (Perù), cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali;

Rilevato che, nell'art. 1, del citato decreto, per mero errore materiale, è stata indicata quale data e luogo di nascita il «23 gennaio 1962 a Buenos Aires (Argentina)» e non il «26 marzo 1981 a San Isidro - Lima (Perù)»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Braschi Velasquez in data 23 gennaio 2006;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 22 dicembre 2005, con il quale si riconosce il titolo professionale di «Ingeniero zootecnista» conseguito in Perù dal sig. Braschi Velasquez Carlos Augusto, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, è modificato come segue: nell'art. 1 la data ed il luogo di nascita del sig. Braschi Velasquez indicate come il «23 gennaio 1962 a Buenos Aires (Argentina)» sono sostituite dalla data e luogo di nascita «26 marzo 1981 a San Isidro - Lima (Perù)».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 22 dicembre 2005.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01459

DECRETO 2 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Navarrete Guerrero Mario Rolando, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere e rigetto della domanda per l'iscrizione nei settori civile ambientale e dell'informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Navarrete Guerrero Mario Rolando, nato a Santa Juan (Argentina) il 15 febbraio 1957, cittadino argentino, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «ingeniero mecanico aeronautico» ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero mecanico aeronautico», conseguito presso l'«Universidad nacional de Cordoba» in data 18 dicembre 1987;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Colegio de ingenieros especialistas de Cordoba» dal 9 novembre 2004;

Preso atto che l'istante ha fatto domanda per la sezione A e per tutti e tre i settori;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Ritenuto altresì che per i settori civile ambientale e dell'informazione, non sussiste alcuna forma di corrispondenza di formazione richiesta in Italia all'ingegnere iscritto a tali settori e che pertanto le eventuali misure compensative non potrebbero colmare il divario formativo esistente;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Arezzo, come da quest'ultima confermato in data 3 settembre 2003;

Decreta:

Al sig. Navarrete Guerrero Mario Rolando, nato a Santa Juan (Argentina) il 15 febbraio 1957, cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sezione A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia. La domanda per l'iscrizione nei settori civile ambientale e dell'informazione per i motivi su esposti è rigettata.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

06A01460

DECRETO 2 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Veloccia Katiuska Josefina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Veloccia Katiuska Josefina, nata a Caracas il 28 marzo 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «Bioanalista» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en bioanalisis», presso l'«Universidad central de Venezuela» il 21 novembre 2003;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio de Bioanalistas - distrito federal y estado Mirando» dall'8 marzo 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di biologo sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) genetica e citogenetica, 2) legislazione e deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Veloccia Katiuska Josefina, nata a Caracas il 28 marzo 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) genetica e citogenetica, 2) legislazione professionale;

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana;

c) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A.

06A01461

DECRETO 2 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Holst Philip James, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Holst Philip James, nato ad Amburgo (Germania) il 25 settembre 1970, cittadino tedesco e britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Engineer» conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Degree of bachelor of engineering», conseguito presso l'«University of Edinburgh» in data 13 luglio 1994;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere iscritto all'«Institution of civil engineers» in qualità di «chartered» come documentato in data 22 novembre 1999;

Preso atto che ha dimostrato esperienza professionale;

Preso atto che il richiedente ha presentato domanda per l'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Holst Philip James, nato ad Amburgo (Germania) il 25 settembre 1970, cittadino tedesco e britannico, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sezione A, settore civile ambientale, e per l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguente materie (scritte e orali): 1) urbanistica, 2) composizione architettonica oltre che su deontologia e ordinamento professionale (solo orale);

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3;

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale

e) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A01462

DECRETO 2 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Nitz Rudiger, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Nitz Rudiger, nato a Bressanone il 14 dicembre 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Univ.)», presso la «Technische Universitat Munchen» in data 19 dicembre 1997;

Preso atto che l'istante ha fatto domanda per la sezione A e per tutti e tre i settori;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania per oltre due anni negli ultimi dieci;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione A settore dell'informazione, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che, nonostante l'esperienza accademico-professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sezione A, settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie (scritte e orali) oltre che su deontologia: 1) costruzioni di macchine, 2) impianti chimici, 3) propulsione navale, oltre che deontologia e ordinamento professionale (solo orale) oppure, a scelta del richiedente, un anno di tirocinio;

Considerato inoltre che per il settore civile ambientale, non sussiste alcuna forma di corrispondenza di formazione richiesta in Italia all'ingegnere iscritto al settore civile ambientale e che pertanto le eventuali misure compensative non potrebbero colmare il divario formativo esistente;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Nitz Rudiger, nato a Bressanone il 14 dicembre 1973, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia senza applicazione di alcuna misura compensativa. È riconosciuto altresì il titolo valido per l'iscrizione al settore industriale con applicazione di misure compensative.

La domanda per l'iscrizione nel settore civile ambientale per i motivi su esposti è rigettata.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sezione A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) costruzioni di macchine, 2) impianti chimici, 3) propulsione navale, (scritte orali) oltre che su deontologia e ordinamento professionale (solo orale) oppure, a scelta del candidato in un tirocinio di un anno;

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale;

e) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingenere scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A01463

DECRETO 2 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Biggi Alba, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Biggi Alba, nata a Buenos Aires l'11 ottobre 1956, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Bioquimica» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en analisis clinicos bioquimica» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 27 febbraio 1980;

Considerato che la richiedente è in possesso della matricola del Ministerio de salud y ambiente dal 16 luglio 1980, matricola n. 2324;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 settembre 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di biologo sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa, nella seguente materia: 1) legislazione professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Biggi Alba, nata a Buenos Aires l'11 ottobre 1956, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulla seguente materia: 1) legislazione professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana;

c) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A.

06A01464

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2006.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento di € 9.323.389,00 autorizzato per l'anno 2005 dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), al netto della riduzione disposta ai sensi del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, in relazione alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 353/2000 il quale prevede che:

a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 353/2000;

Vista la tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) con la quale viene autorizzato lo stanziamento di € 9.464.000,00 in relazione alle disposizioni di cui alla citata legge quadro in materia di incendi boschivi, sull'u.p.b. 4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820;

Considerato che, ai sensi del più volte richiamato art. 12, comma 2, il predetto finanziamento deve essere ripartito, per la metà, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per l'altra metà, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/PRE/0020059 del 14 aprile 2005, ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2005, elaborati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dei criteri stabiliti dal citato art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000 e che gli stessi dati sono stati portati a conoscenza delle regioni e delle province autonome, per la conferma, da parte del Corpo forestale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2005 dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2005 è stata ridotta della misura di € 140.611,00;

Considerato che la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/PRE/0037065 del 15 luglio 2005, ha provveduto a trasmettere una nuova tabella di riparto dei fondi 2005, rimodulata tenendo conto dei dati provvisori dell'Inventario forestale nazionale edizione 2004 nonché della riduzione dello stanziamento di € 140.611,00 disposta con il citato decreto-legge n. 106/2005;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati provvisori come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di € 9.323.389,00 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 settembre 2005;

Decreta:

Il finanziamento di € 9.323.389,00 autorizzato per l'anno 2005 corrispondente a quello indicato dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), al netto della riduzione disposta ai sensi del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, in relazione alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 9 febbraio 2006

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

ANNO 2005 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONE	2000	2001	2002	2003	2004	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	%Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna Regione
Piemonte	1.352	458	1620	2.864	493	6.787	1.357	952.626	9,37	701,8	436,577	161,373	597,950
Valle d'Aosta	5	96	43	309	15	468	94	99.202	0,98	1.059,9	45,463	243,703	289,166
Lombardia	1.190	792	1895	688	448	5.013	1.003	633.723	6,23	632,1	290,428	145,341	435,769
Trentino-A.Adige	64	94	442	84	29	713	143	726.507	7,14	5.094,7	332,950	1.171,484	1504,434
Veneto	111	192	545	311	4	1.163	233	430.131	4,23	1.849,2	197,124	425,214	622,338
Friuli-Venezia Giulia	79	143	466	1.442	15	2.145	429	350.928	3,45	816,0	160,826	188,095	348,921
Liguria	2.357	3.638	1344	5.069	1.024	13.432	2.686	397.433	3,91	147,9	182,139	34,018	216,157
Emilia-Romagna	193	132	152	185	25	687	137	563.587	5,54	4.101,8	258,285	943,171	1201,456
Toscana	1.086	1.287	852	4.130	815	8.170	1.634	1.156.682	11,37	707,9	530,094	162,771	692,865
Umbria	316	521	113	425	73	1.448	290	380.567	3,74	1.314,1	174,409	302,168	476,578
Marche	452	454	56	203	52	1.217	243	286.591	2,82	1.177,4	131,341	270.744	402,085
Lazio	5.469	3.511	638	5.516	2.150	17.284	3.457	607.085	5,97	175,6	278,220	40,382	318,602
Abruzzo	1.829	1.363	177	267	232	3.868	774	410.248	4,03	530,3	188,012	121,940	309,952
Molise	306	188	27	80	50	651	130	149.939	1,47	1.151,6	68,715	264,801	333,516
Campania	5.869	2.849	810	3.777	1.617	14.942	2.988	465.640	4,58	155,8	213,397	35,828	249,226
Puglia	5.164	3.968	927	1.559	649	12.267	2.453	169.347	1,68	69,0	77,610	15,872	93,482
Basilicata	3.650	2.768	486	629	370	7.903	1.581	341.983	3,36	216,4	156,727	49,751	206,477
Calabria	14.527	5.458	4929	3.193	3.677	31.784	6.357	637.532	6,27	100,3	292,173	23,061	315,235
Sicilia	7.990	4.888	1263	5.246	4.076	23.463	4.693	331.979	3,26	70,7	152,142	16,267	168,409
Sardegna	5.237	5.386	3414	8.081	5.052	27.170	5.434	1.080.239	10,62	198,8	495,061	45,711	540,771
Totali	57.266	38.186	20.199	44.058	20.866	180.575	36.115	10.171.969	100,00	20.273,5	4661,695	4661,694	9323,389

ANNO 2005 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

Provincia	2000	2001	2002	2003	2004	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	%Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna provincia
Trento	64	93	440	33	18	648	130	391.369	53,9	3.019,8	405,219	78,87	484,094
Bolzano	0	1	2	51	11	65	13	335.138	46,1	25.779,8	346,998	673,34	1020,340
Totali	64	94	442	84	29	158	143	726.507		28.799,7	752,217	752,217	1504,434

06A01578

DECRETO 15 febbraio 2006.

Iscrizione in tariffa nonché variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, modifica dei contenuti di nicotina e di monossido di carbonio di due marche di sigarette e radiazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le istanze delle ditte JT International Italia Srl, Gutab Sas, International Tobacco Agency Srl, Vanderwood Italia Srl e del sig. Giacomo Revelli per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;

Viste le richieste delle ditte Philip Morris Italia Srl e British American Tobacco Italia SpA per il cambio di contenuti di nicotina e di monossido di carbonio di due marche di sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Gutab Sas, JT International Italia Srl, British American Tobacco Italia SpA, International Tobacco Agency Srl, C.T.S Srl, Diadema SpA, Vanderwood Italia Srl e MagaTeam Srl, intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005 e successive integrazioni, e alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte Imperial Tobacco Italy Srl, Gallaher Italia Srl, British American tobacco Italia SpA, JT International Italia Srl, Altadis Italia Srl, Vanderwood Italia Srl, Diadema SpA e International Tobacco Agency Srl;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, sigari, sigaretti e trinciati, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Sigarette

De Bruine Filter - Confezione astuccio da 20 pezzi.
Excellence - Confezione astuccio da 20 pezzi.
Excite Blue - Confezione astuccio da 20 pezzi.
Excite Red - Confezione astuccio da 20 pezzi.

Sigari naturali

A. Turrent Churchill - Confezione da 1 pezzo.
A. Turrent Modestos - Confezione da 1 pezzo.
A. Turrent Robusto - Confezione da 1 pezzo.
A. Turrent Romances - Confezione da 1 pezzo.
Carbonell Exclusivos - Confezione da 25 pezzi.
Carbonell Favoritos - Confezione da 25 pezzi.
Carbonell Palmas - Confezione da 25 pezzi.
Carbonell Panetelas - Confezione da 25 pezzi.
Carbonell Toro - Confezione da 25 pezzi.
Van Oost Corona Sumatra - Confezione da 1 pezzo.

Sigaretti naturali

Camilitos - Confezione da 8 pezzi.
Camilitos Chocolate - Confezione da 8 pezzi.
Camilitos Coffee - Confezione da 8 pezzi.
Camilitos Cognac - Confezione da 8 pezzi.
Camilitos Mint - Confezione da 8 pezzi.
Camilitos Vanilla - Confezione da 8 pezzi.
Camilitos Whisky - Confezione da 8 pezzi.
Van Oost Senoritas Sumatra - Confezione da 5 pezzi.

Tabacco da mastico

Makla Ifrikia - Confezione da 20 grammi.

Art. 2.

I contenuti di nicotina e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette sono così modificati:

	mg/sigaretta da		mg/sigaretta a	
	nicotina	monossido di carbonio	nicotina	monossido di carbonio
PHILIP MORRIS BLU 100S	0,40	4,0	0,40	5,0
DUNHILL INTERNATIONAL	1,00	10,0	0,90	10,0

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE

(TABELLA A)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
CAMEL NATURAL FLAVOR	1,0	10,0	10,0	190,00	20	3,80
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	0,7	8,0	8,0	190,00	20	3,80
NA-TUR BLUE	0,7	8,0	8,0	175,00	20	3,50
NA-TUR ORANGE	0,5	6,0	6,0	175,00	20	3,50
NA-TUR RED	0,9	10,0	10,0	175,00	20	3,50

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CEZAR BRONNER 1956 CACIQUE	1.000,00	1	5,00
COHIBA SIGLO VI TUBOS	4.200,00	3	63,00
LA PAZ 5 WILDE CIGARROS AROMA	104,00	5	2,60
PALMA REAL	300,00	1	1,50
POR LARRANAGA PETIT CORONAS	920,00	50	230,00

SIGARETTI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
LA PAZ 20 WILDE MINIATURAS	90,00	20	4,50

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
ITALY 4U CAPPUCCINO	60,00	10	1,50
ITALY 4U CLASSICO	60,00	10	1,50
ITALY 4U DISTILLATO	60,00	10	1,50
ITALY 4U SPORT	60,00	10	1,50
VILLIGER PREMIUM HONEY FILTER 5	104,00	5	1,30
VILLIGER PREMIUM MOCCA FILTER 5	104,00	5	1,30
VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER 5	104,00	5	1,30

TRINCIATI

(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
BORKUM RIFF ADMIRAL'S FLAKE CHERRY	216,00	50	10,80
BORKUM RIFF ADMIRAL'S FLAKE VANILLA	216,00	50	10,80
SKANDINAVIK MIXTURE 5	60,00	5	0,30

Art. 4.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle A, B e C allegate rispettivamente al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
821 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
821 FULL	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
821 WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
AROME VANILLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
BARCLAY CITY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BARCLAY CITY RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
BENSON & HEDGES GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
BENSON & HEDGES PLATINUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
BENSON & HEDGES RED STYLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
BENSON & HEDGES SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CAMEL	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CAMEL BALANCED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CAMEL FILTERS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
CAMEL FILTERS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CAMEL REFINED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
CARTIER VENDOME	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
CARTIER VENDOME BLEU	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
CORTINA SUPER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
CORTINA SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DAVIDOFF CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DAVIDOFF GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DAVIDOFF GOLD SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
DAVIDOFF MAGNUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	265,00	270,00	5,40
DAVIDOFF MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
EMBASSY NUMBER 1 KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
FINE 120 VIRGINIA BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
GAULOISES BLONDES GIALLA	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
GAULOISES BRUNES	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
GITANES CAPORAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
HB KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
KENT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
KIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
KIM AMERICAN BLEND (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
KIM AMERICAN BLEND (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
KIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
KIM MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
KIM SUPERSLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
KIM SUPERSLIM CELESTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
LUCKY STRIKE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
LUCKY STRIKE RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
LUCKY STRIKE RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
LUCKY STRIKE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
LUCKY STRIKE SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	165,00	170,00	1,70
LUCKY STRIKE SILVER SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MAYFAIR	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MAYFAIR SKY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MAYFAIR SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MEINE SORTE CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MORE 120"S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MORE MENTHOL 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MORE SPECIAL WHITES 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MS 100"S DE LUXE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS INTERNATIONAL 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MUNDIAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
PEER EXPORT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PRINCE RICH TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PRINCE ROUNDED TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
R1 SLIM LINE	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
REGAL KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
REYNOLDS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
REYNOLDS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
REYNOLDS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	170,00	3,40
ROTHMANS FINELY RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ROTHMANS INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
ROTHMANS KS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROTHMANS KS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
ROTHMANS L.L. BLU SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ROTHMANS L.L. SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ROTHMANS SUBTLY RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
ROTHMANS SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SALEM	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
SILK CUT PURPLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
SILK CUT YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
SPECIAL R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
ST. MORITZ MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
STOP K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30
SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SUPERKINGS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
VOGUE BLEUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
VOGUE LILAS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
VOGUE MENTHE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ZENIT	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BOLIVAR BELICOSOS FINOS	Confezione da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50
BOLIVAR CORONAS GIGANTES	Confezione da 25 pezzi	2.380,00	2.400,00	300,00
BOLIVAR PETIT CORONAS	Confezione da 50 pezzi	1.140,00	1.180,00	295,00
BOLIVAR ROYAL CORONAS	Confezione da 25 pezzi	1.600,00	1.660,00	207,50
COHIBA LANCEROS	Confezione da 5 pezzi	3.420,00	3.400,00	85,00
COHIBA LANCEROS	Confezione da 25 pezzi	3.420,00	3.400,00	425,00
COHIBA LANCEROS	Confezione da 1 pezzo	3.420,00	3.400,00	17,00
COHIBA SIGLO II	Confezione da 5 pezzi	1.980,00	2.000,00	50,00
COHIBA SIGLO II	Confezione da 25 pezzi	1.980,00	2.000,00	250,00
COHIBA SIGLO II	Confezione da 1 pezzo	1.980,00	2.000,00	10,00
COHIBA SIGLO III	Confezione da 5 pezzi	2.280,00	2.320,00	58,00
COHIBA SIGLO III	Confezione da 1 pezzo	2.280,00	2.320,00	11,60
COHIBA SIGLO IV	Confezione da 5 pezzi	2.620,00	2.700,00	67,50
COHIBA SIGLO IV	Confezione da 1 pezzo	2.620,00	2.700,00	13,50
COHIBA SIGLO V	Confezione da 1 pezzo	3.540,00	3.600,00	18,00
COHIBA SIGLO V	Confezione da 5 pezzi	3.540,00	3.600,00	90,00
CUABA DISTINGUIDOS	Confezione da 10 pezzi	2.000,00	2.100,00	105,00
CUABA DIVINOS	Confezione da 25 pezzi	940,00	1.000,00	125,00
CUABA GENEROSOS	Confezione da 25 pezzi	1.100,00	1.160,00	145,00
CUABA GENEROSOS	Confezione da 5 pezzi	1.100,00	1.160,00	29,00
CUABA TRADICIONALES	Confezione da 25 pezzi	1.040,00	1.100,00	137,50
DON CAMILO	Confezione da 1 pezzo	480,00	200,00	1,00
DON CAMILO	Confezione da 3 pezzi	480,00	200,00	3,00
DON CAMILO CHOCOLATE	Confezione da 3 pezzi	480,00	200,00	3,00
DON CAMILO CHOCOLATE	Confezione da 1 pezzo	480,00	200,00	1,00
DON CAMILO COFFEE	Confezione da 1 pezzo	480,00	200,00	1,00
DON CAMILO COFFEE	Confezione da 3 pezzi	480,00	200,00	3,00
DON CAMILO COGNAC	Confezione da 1 pezzo	480,00	200,00	1,00
DON CAMILO COGNAC	Confezione da 3 pezzi	480,00	200,00	3,00
DON CAMILO RUM	Confezione da 3 pezzi	480,00	200,00	3,00
DON CAMILO RUM	Confezione da 1 pezzo	480,00	200,00	1,00
DON CAMILO TEQUILA	Confezione da 3 pezzi	480,00	200,00	3,00
DON CAMILO TEQUILA	Confezione da 1 pezzo	480,00	200,00	1,00
DON CAMILO VANILLA	Confezione da 3 pezzi	480,00	200,00	3,00
DON CAMILO VANILLA	Confezione da 1 pezzo	480,00	200,00	1,00
DON CAMILO WHISKY	Confezione da 1 pezzo	480,00	200,00	1,00
DON CAMILO WHISKY	Confezione da 3 pezzi	480,00	200,00	3,00
EL REY DEL MUNDO CHOIX SUPREME	Confezione da 25 pezzi	1.460,00	1.500,00	187,50
FONSECA COSACOS	Confezione da 5 pezzi	850,00	860,00	21,50
FONSECA COSACOS	Confezione da 3 pezzi	850,00	860,00	12,90
FONSECA COSACOS	Confezione da 25 pezzi	850,00	860,00	107,50
FONSECA DELICIAS	Confezione da 25 pezzi	460,00	500,00	62,50
FONSECA KDT CADETES	Confezione da 25 pezzi	470,00	480,00	60,00
H. UPMANN CORONAS JUNIOR	Confezione da 25 pezzi	700,00	760,00	95,00
H. UPMANN CORONAS JUNIOR	Confezione da 1 pezzo	700,00	760,00	3,80
H. UPMANN MAGNUM 46	Confezione da 25 pezzi	2.000,00	2.060,00	257,50

SIGARI NATURALI

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
H. UPMANN MAGNUM 46	Confezione da 3 pezzi	2.000,00	2.060,00	30,90
H. UPMANN MAGNUM 50 EDIZIONE LIMITATA	Confezione da 25 pezzi	2.680,00	2.900,00	362,50
H. UPMANN MAJESTIC	Confezione da 25 pezzi	640,00	700,00	87,50
H. UPMANN REGALIAS	Confezione da 25 pezzi	640,00	700,00	87,50
H. UPMANN SIR WINSTON	Confezione da 25 pezzi	3.620,00	3.600,00	450,00
HOMMAGE 1492 CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo	1.500,00	200,00	1,00
HOMMAGE 1492 CHURCHILL	Confezione da 5 pezzi	1.500,00	200,00	5,00
HOMMAGE 1492 CORONA	Confezione da 1 pezzo	1.100,00	200,00	1,00
HOMMAGE 1492 CORONA	Confezione da 5 pezzi	1.100,00	200,00	5,00
HOMMAGE 1492 ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	1.300,00	200,00	1,00
HOMMAGE 1492 ROBUSTO	Confezione da 5 pezzi	1.300,00	200,00	5,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL	Confezione da 25 pezzi	2.300,00	2.600,00	325,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	Confezione da 25 pezzi	1.800,00	1.860,00	232,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	Confezione da 3 pezzi	1.800,00	1.860,00	27,90
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	Confezione da 25 pezzi	1.700,00	1.760,00	220,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	Confezione da 3 pezzi	1.700,00	1.760,00	26,40
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	Confezione da 50 pezzi	1.700,00	1.760,00	440,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE'	Confezione da 50 pezzi	1.000,00	1.060,00	265,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE"	Confezione da 25 pezzi	1.000,00	1.060,00	132,50
HOYO DE MONTERREY PALMAS EXTRA	Confezione da 25 pezzi	640,00	700,00	87,50
HOYO DE MONTERREY PARTICULARES	Confezione da 5 pezzi	3.600,00	4.200,00	105,00
HOYO DE MONTERREY PIRAMIDES	Confezione da 25 pezzi	2.200,00	2.400,00	300,00
JOSE" L. PIEDRA BREVAS	Confezione da 5 pezzi	270,00	300,00	7,50
JOSE" L. PIEDRA CAZADORES	Confezione da 5 pezzi	340,00	360,00	9,00
JOSE" L. PIEDRA CONSERVAS	Confezione da 5 pezzi	300,00	320,00	8,00
JOSE" L. PIEDRA CREMAS	Confezione da 5 pezzi	270,00	290,00	7,25
JOSE" L. PIEDRA NACIONALES	Confezione da 5 pezzi	280,00	300,00	7,50
JOSE" L. PIEDRA PETIT CETROS	Confezione da 5 pezzi	250,00	270,00	6,75
JUAN LOPEZ PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi	1.000,00	1.040,00	130,00
JUAN LOPEZ SELECCION N. 1	Confezione da 25 pezzi	1.720,00	1.760,00	220,00
JUAN LOPEZ SELECCION N.2	Confezione da 25 pezzi	1.600,00	1.680,00	210,00
LA GLORIA CUBANA MEDAILLE D'OR No. 3	Confezione da 25 pezzi	1.280,00	1.300,00	162,50
LA LIBERTAD CORONA	Confezione da 1 pezzo	940,00	200,00	1,00
LA LIBERTAD DEMI CORONA	Confezione da 1 pezzo	700,00	200,00	1,00
LA LIBERTAD LONSDALE	Confezione da 1 pezzo	1.300,00	200,00	1,00
LA LIBERTAD ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	1.300,00	200,00	1,00
MONTECRISTO "C"	Confezione da 25 pezzi	3.200,00	3.600,00	450,00
MONTECRISTO "D" EDIZIONE LIMITATA	Confezione da 10 pezzi	2.500,00	2.600,00	130,00
MONTECRISTO EDMUNDO	Confezione da 25 pezzi	2.100,00	2.200,00	275,00
MONTECRISTO EDMUNDO	Confezione da 3 pezzi	2.100,00	2.200,00	33,00
MONTECRISTO N. 1	Confezione da 25 pezzi	1.920,00	1.960,00	245,00
MONTECRISTO N. 1	Confezione da 10 pezzi	1.920,00	1.960,00	98,00
MONTECRISTO N. 2	Confezione da 25 pezzi	2.280,00	2.300,00	287,50
MONTECRISTO N. 2	Confezione da 3 pezzi	2.280,00	2.300,00	34,50
MONTECRISTO N. 2	Confezione da 10 pezzi	2.280,00	2.300,00	115,00
MONTECRISTO N. 3	Confezione da 3 pezzi	1.640,00	1.700,00	25,50
MONTECRISTO N. 3	Confezione da 25 pezzi	1.640,00	1.700,00	212,50
MONTECRISTO N. 3	Confezione da 10 pezzi	1.640,00	1.700,00	85,00
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 5 pezzi	1.200,00	1.240,00	31,00

SIGARI NATURALI

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezioni
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 3 pezzi	1.200,00	1.240,00	18,60
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 25 pezzi	1.200,00	1.240,00	155,00
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 10 pezzi	1.200,00	1.240,00	62,00
MONTECRISTO N. 5	Confezione da 25 pezzi	1.000,00	1.040,00	130,00
MONTECRISTO N. 5	Confezione da 5 pezzi	1.000,00	1.040,00	26,00
MONTECRISTO N. 5	Confezione da 10 pezzi	1.000,00	1.040,00	52,00
PARTAGAS 8-9-8	Confezione da 25 pezzi	2.280,00	2.320,00	290,00
PARTAGAS 8-9-8	Confezione da 10 pezzi	2.280,00	2.320,00	116,00
PARTAGAS ARISTOCRATS	Confezione da 25 pezzi	640,00	700,00	87,50
PARTAGAS ARISTOCRATS	Confezione da 10 pezzi	640,00	700,00	35,00
PARTAGAS ARISTOCRATS	Confezione da 5 pezzi	640,00	700,00	17,50
PARTAGAS CHURCHILLS THE LUXE	Confezione da 25 pezzi	2.380,00	2.400,00	300,00
PARTAGAS CORONAS JUNIOR TUBOS	Confezione da 1 pezzo	740,00	800,00	4,00
PARTAGAS CORONAS SENIOR	Confezione da 25 pezzi	860,00	900,00	112,50
PARTAGAS CORONAS SENIOR	Confezione da 1 pezzo	860,00	900,00	4,50
PARTAGAS LUSITANIAS	Confezione da 25 pezzi	2.740,00	2.800,00	350,00
PARTAGAS PARTAGAS DE LUXE TUBOS	Confezione da 1 pezzo	960,00	1.000,00	5,00
PARTAGAS PETIT CORONAS ESPECIALES	Confezione da 5 pezzi	660,00	700,00	17,50
PARTAGAS PRINCESS	Confezione da 25 pezzi	520,00	560,00	70,00
PARTAGAS SERIE D N. 4	Confezione da 25 pezzi	1.800,00	1.860,00	232,50
PARTAGAS SERIE D N. 4	Confezione da 3 pezzi	1.800,00	1.860,00	27,90
PARTAGAS SERIE D No. 2	Confezione da 25 pezzi	2.400,00	2.800,00	350,00
PARTAGAS SERIE D No1	Confezione da 25 pezzi	2.960,00	3.100,00	387,50
PARTAGAS SÉRIE DU CONNAISSEUR No1	Confezione da 25 pezzi	2.120,00	2.160,00	270,00
PARTAGAS SÉRIE DU CONNAISSEUR No2	Confezione da 25 pezzi	1.600,00	1.640,00	205,00
PARTAGAS SÉRIE DU CONNAISSEUR No3	Confezione da 25 pezzi	1.400,00	1.440,00	180,00
PARTAGAS SHORTS	Confezione da 50 pezzi	1.080,00	1.100,00	275,00
POR LARRAÑAGA MONTE-CARLO	Confezione da 25 pezzi	600,00	660,00	82,50
PUNCH CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi	3.000,00	2.600,00	325,00
PUNCH CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo	3.000,00	2.600,00	13,00
PUNCH PETIT CORONATIONS	Confezione da 25 pezzi	720,00	780,00	97,50
PUNCH PETIT CORONATIONS	Confezione da 1 pezzo	720,00	780,00	3,90
PUNCH PUNCH PUNCH	Confezione da 25 pezzi	1.720,00	1.760,00	220,00
PUNCH PUNCH PUNCH	Confezione da 50 pezzi	1.720,00	1.760,00	440,00
PUNCH SUPERFINOS	Confezione da 50 pezzi	1.500,00	1.600,00	400,00
QUINTERO BREVAS	Confezione da 25 pezzi	400,00	440,00	55,00
QUINTERO NACIONALES	Confezione da 5 pezzi	440,00	480,00	12,00
RAFAEL GONZALES PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi	1.080,00	1.100,00	137,50
RAMON ALLONES ALLONES SPECIALLY SELECTED	Confezione da 25 pezzi	1.500,00	1.600,00	200,00
RAMON ALLONES GIGANTES	Confezione da 25 pezzi	2.400,00	2.500,00	312,50
RAMON ALLONES SMALL CLUB CORONAS	Confezione da 25 pezzi	940,00	1.000,00	125,00
ROMEO Y JULIETA BELICOSOS	Confezione da 25 pezzi	1.960,00	2.000,00	250,00
ROMEO Y JULIETA CAZADORES	Confezione da 25 pezzi	1.400,00	1.460,00	182,50
ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE N. 3	Confezione da 25 pezzi	1.200,00	1.240,00	155,00
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS	Confezione da 25 pezzi	3.220,00	3.200,00	400,00
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS	Confezione da 1 pezzo	3.220,00	3.200,00	16,00
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS.	Confezione da 3 pezzi	3.220,00	3.200,00	48,00
ROMEO Y JULIETA EXHIBICION N. 3	Confezione da 25 pezzi	1.720,00	1.800,00	225,00
ROMEO Y JULIETA EXHIBICION No. 4	Confezione da 50 pezzi	1.640,00	1.700,00	425,00

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ROMEO Y JULIETA HERMOSOS No. 1	Confezione da 25 pezzi	2.200,00	2.500,00	312,50
ROMEO Y JULIETA HERMOSOS No2	Confezione da 25 pezzi	2.400,00	2.600,00	325,00
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi	1.100,00	1.140,00	142,50
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	Confezione da 5 pezzi	1.100,00	1.140,00	28,50
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	Confezione da 25 pezzi	700,00	720,00	90,00
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	Confezione da 5 pezzi	700,00	720,00	18,00
ROMEO Y JULIETA REGALIAS DE LONDRES	Confezione da 25 pezzi	600,00	640,00	80,00
ROMEO Y JULIETA ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	2.400,00	2.700,00	337,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	Confezione da 5 pezzi	840,00	900,00	22,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	Confezione da 1 pezzo	840,00	900,00	4,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	Confezione da 3 pezzi	840,00	900,00	13,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2 TUBOS	Confezione da 25 pezzi	840,00	900,00	112,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	Confezione da 25 pezzi	960,00	1.000,00	125,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	Confezione da 1 pezzo	960,00	1.000,00	5,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	Confezione da 3 pezzi	960,00	1.000,00	15,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	Confezione da 25 pezzi	740,00	800,00	100,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	Confezione da 1 pezzo	740,00	800,00	4,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	Confezione da 3 pezzi	740,00	800,00	12,00
ROMEO Y JULIETA SPORTS LARGO	Confezione da 25 pezzi	520,00	560,00	70,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA EL PRINCIPE	Confezione da 25 pezzi	1.040,00	1.080,00	135,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA FUERZA	Confezione da 25 pezzi	1.980,00	2.000,00	250,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA PUNTA	Confezione da 25 pezzi	1.980,00	2.000,00	250,00
TE AMO MEDITATION	Confezione da 1 pezzo	1.100,00	400,00	2,00
TE AMO MINIFIGURADO	Confezione da 1 pezzo	1.000,00	400,00	2,00
TE AMO MINITORBUSTO	Confezione da 1 pezzo	1.000,00	400,00	2,00
TE AMO N.4	Confezione da 1 pezzo	900,00	400,00	2,00
TE AMO N.7	Confezione da 1 pezzo	760,00	400,00	2,00
TRINIDAD REYES	Confezione da 24 pezzi	1.200,00	1.280,00	153,60
TRINIDAD REYES	Confezione da 5 pezzi	1.200,00	1.280,00	32,00
TRINIDAD ROBUSTO EXTRA	Confezione da 3 pezzi	3.200,00	3.400,00	51,00
TRINIDAD ROBUSTO EXTRA	Confezione da 12 pezzi	3.200,00	3.400,00	204,00
VARGAS RESERVA CREMA	Confezione da 1 pezzo	400,00	200,00	1,00
VARGAS RESERVA CREMA	Confezione da 10 pezzi	400,00	200,00	10,00
VARGAS RESERVA PANETELA	Confezione da 1 pezzo	400,00	200,00	1,00
VARGAS RESERVA PANETELA	Confezione da 10 pezzi	400,00	200,00	10,00
VARGAS RESERVA PRESIDENTE	Confezione da 1 pezzo	400,00	200,00	1,00
VARGAS RESERVA PRESIDENTE	Confezione da 10 pezzi	400,00	200,00	10,00
VEGAS ROBAINA DON ALEJANDRO	Confezione da 25 pezzi	2.820,00	2.800,00	350,00
VEGAS ROBAINA FAMILIAR	Confezione da 25 pezzi	1.620,00	1.600,00	200,00
VEGAS ROBAINA FAMOSOS	Confezione da 25 pezzi	1.500,00	1.560,00	195,00
VEGAS ROBAINA FAMOSOS	Confezione da 5 pezzi	1.500,00	1.560,00	39,00
VEGAS ROBAINA UNICOS	Confezione da 25 pezzi	2.180,00	2.200,00	275,00

SIGARETTI NATURALI

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
COHIBA PANETELAS	Confezione da 5 pezzi	2.560,00	2.640,00	33,00
COHIBA PANETELAS	Confezione da 25 pezzi	2.560,00	2.640,00	165,00

SIGARETTI ALTRI

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AL CAPONE POCKETS 10	Confezione da 10 pezzi	68,00	80,00	2,00
AL CAPONE POCKETS FILTER 10	Confezione da 10 pezzi	76,00	80,00	2,00
AL CAPONE SWEETS FILTER 10	Confezione da 10 pezzi	92,00	96,00	2,40

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMPHORA BLACK CAVENDISH SPECIAL RESERVE	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
AMPHORA FULL AROMA	Confezione da 50 grammi	130,00	140,00	7,00
AMPHORA GOLDEN BLEND SPECIAL RESERVE	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
AMPHORA MATURE BLEND	Confezione da 50 grammi	130,00	140,00	7,00
AMPHORA ORIGINAL BLEND	Confezione da 50 grammi	130,00	140,00	7,00
AMPHORA RICH AROMA	Confezione da 50 grammi	130,00	140,00	7,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 331

06A01717

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Recepimento della direttiva 2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE, per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile 2004, che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia;

Visto il regolamento CE n. 123/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005, che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda l'ocratossina A;

Visto il decreto 23 dicembre 2000, concernente il recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa i metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2004, concernente il recepimento della direttiva 2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa i metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2005;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 23 dicembre 2000, modificato da ultimo con il decreto ministeriale del 17 novembre 2004, è modificato come segue:

a) nell'allegato *I*, dopo il punto 5.6, è aggiunto il seguente punto 5.7

«5.7. *Prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia*

5.7.1. Modalità di prelievo

Si applica il sistema di campionamento indicato per il latte, i prodotti derivati e i prodotti alimentari composti da più ingredienti di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6.

5.7.2. Accettazione di una partita

Accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo stabilito dal regolamento CE 683/2004, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero

Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero»;

b) nell'allegato *II* al punto 2 *Trattamento del campione ricevuto in laboratorio* è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:

«Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia secca, il contenuto di materia secca è determinato in base all'analisi di una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura che sia stata dimostrata affidabile per determinare con precisione il contenuto di materia secca.».

Art. 2.

1. Il decreto ministeriale 31 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002 è modificato come segue:

a) l'allegato *I* è modificato come segue:

1) il punto 4.6 è sostituito dal seguente:

«4.6. *Modalità di prelievo per i prodotti alimentari destinati a lattanti e prima infanzia*

Si applica il sistema di campionamento per i cereali e i prodotti derivati di cui al punto 4.5 del presente allegato. Quindi il numero di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita ed è compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 100, conformemente alla tabella 2 di cui al punto 4.5.

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.

Peso del campione globale = 1-10 kg sufficientemente mescolato.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente punto 4.7

«4.7. *Campionatura nella fase della commercializzazione al dettaglio*

Il prelievo di campioni nella fase della commercializzazione al dettaglio deve essere conforme, se possibile, alle disposizioni di campionamento di cui sopra. Ove ciò non sia possibile si potranno usare altre procedure di prelievo efficaci nella fase di commercializzazione al dettaglio, purché garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto di campionamento.».

3) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo stabilito dal regolamento CE 123/2005, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.

Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo stabilito dal regolamento CE 123/2005 oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.».

b) l'allegato *II* è modificato come segue:

1) al punto 2 *Trattamento del campione ricevuto in laboratorio* è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:

«Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia secca, il contenuto di materia secca è determinato in base all'analisi di una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura che sia stata dimostrata affidabile per determinare con precisione il contenuto di materia secca.».

2) il punto 4.4 è sostituito come segue:

«4.4. *Calcolo del fattore di recupero e registrazione dei risultati*

Il risultato analitico sul rapporto di prova è riportato in forma corretta o non corretta per il fattore di recupero. Devono essere, comunque, indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

Il risultato analitico corretto per il fattore di recupero è utilizzato per la verifica della conformità (*cfr.* allegato *I*, punto 5).

Il risultato analitico deve essere riportato come x +/- U, dove x è il risultato analitico e U è l'incertezza di misura.

U è l'incertezza estesa che, applicando un fattore di sicurezza di 2 ad un livello di confidenza del 95% circa.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 71

06A01624

DECRETO 27 gennaio 2006.

Nomina degli ispettori preposti alla vigilanza sulle sostanze e preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la circolare del Ministro della sanità del 12 settembre 2000, n. 13 sull'attività di vigilanza nel settore delle sostanze chimiche pericolose e dei relativi preparati, cooperazione tra amministrazione centrale ed autorità locali;

Vista la nota DGFDM/9/28793/I.S.h.c., del 23 settembre 2005, della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, di comunicazione del personale in servizio presso la medesima direzione, interessato alle attività ispettive;

Vista la nota DGVA.I/26978/P/I.5.h.c., del 21 luglio 2005, della Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, di comunicazione del personale in servizio presso la medesima direzione, interessato alle attività ispettive;

Vista la nota 34751/PRE 4 del 25 luglio 2005 dell'Istituto superiore di sanità, di comunicazione del personale in servizio presso il medesimo istituto, interessato alle attività ispettive;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2005, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, di costituzione del Gruppo tecnico per la vigilanza delle sostanze e preparati pericolosi;

Considerata la necessità di promuovere iniziative nell'ambito delle politiche europee sulla implementazione di dispositivi comunitari, con particolare riguardo alle attività del CLEEN - Chemical Legislation European Enforcement Network;

Decreta:

Art. 1.

1. Le ispezioni delle realtà produttive, nonché delle Unità dedite all'importazione di sostanze e preparati pericolosi e loro articoli, sono effettuate da ispettori del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità ed, eventualmente, da esperti di altre Amministrazioni pubbliche, inseriti nella seguente lista nazionale:

dott. Alessi Mariano, dirigente medico, Ministero della salute;

dott. Attias Leonelo, ricercatore, Istituto superiore di sanità;

dott.ssa Apuzzo Germana, dirigente farmacista, Ministero della salute;

dott.ssa Capasso Monica, dirigente farmacista, Ministero della salute;

dott. Covino Lucio, dirigente farmacista, Ministero della salute;

dott. Consolino Antonio, dirigente chimico, Ministero della salute;

dott. Chiavoni Marcello, dirigente farmacista, Ministero della salute;

dott.ssa Cuomo Immacolata, dirigente farmacista, Ministero della salute;

dott.ssa Quaresima Emma Teresa, dirigente chimico, Ministero della salute;

dott.ssa Di Marzio Graziella, primo ricercatore, Istituto superiore di sanità;

dott.ssa Di Prospero Fanghella Paola, primo ricercatore, Istituto superiore di sanità;

dott.ssa Fornarelli Laura, ricercatore, Istituto superiore di sanità;

dott.ssa Izzo Paola, ricercatore, Istituto superiore di sanità;

dott.ssa Marseglia Marisa, dirigente chimico, Ministero della salute;

dott.ssa Perrone Raffaella, dirigente farmacista, Ministero della salute;

dott. Pistolese Pietro, dirigente chimico, Ministero della salute;

dott.ssa Ricci Vittoria, ricercatore, Istituto superiore di sanità;

dott.ssa Rubbiani Maristella, primo ricercatore, Istituto superiore di sanità;

dott. Secchi Stefano, dirigente chimico, Ministero della salute;

dott. Strincone Marco, chimico, Ministero dell'ambiente;

dott.ssa Terzulli Giuseppina, dirigente farmacista, Ministero della salute;

dott.ssa Terracciano Maria, dirigente chimico, Ministero della salute.

2. I predetti ispettori, in qualsiasi momento, possono procedere ad ispezioni presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita di sostanze chimiche pericolose e loro preparati, richiedere dati, informazioni e documenti e, ove sia necessario, prelevare campioni da sottoporre ad analisi e valutazione presso i laboratori di propria competenza.

3. La designazione ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile.

Art. 2.

1. L'attività amministrativa e contabile è svolta dall'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Art. 3.

1. Le spese per l'effettuazione delle ispezioni, effettuate dagli ispettori di cui all'art. 1, sono a carico del bilancio del Ministero della salute e gravano sul capitolo n. 312, relativo alle notifiche delle nuove sostanze pericolose dello stesso Ministero.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro: STORACE

06A01577

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bustamante Mora Hestreya, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bustamante Mora Hestreya ha chiesto il riconoscimento del diploma di «estetica femenina», conseguito in Costa Rica, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 23 settembre 2005, favorevole al rico-

noscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto direttoriale n. 332/I/05 del 9 novembre 2005, con il quale sono state stabilite le materie generali e le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 333/I/05 del 9 novembre 2005, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto direttoriale sopra citato;

Visto il verbale del 7 dicembre 2005 della commissione esaminatrice, trasmesso dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

1. Il titolo professionale di «estetica femenina» conseguito in Costa Rica, in data 12 dicembre 1981, dalla signora Bustamante Mora Hestreya nata a San Josè (Costa Rica) il 2 aprile 1964, cittadina italo/costaricense, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La signora Bustamante Mora Hestreya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di estetista, esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998, art. 3, comma 4 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 art. 39, comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il direttore generale: MARINCIONI

06A01533

DECRETO 16 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasportatori lametini», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che, la Div. IV della Direzione generale per gli enti cooperativi, con nota n. 1576917 del 12 maggio 2005 - esaminato il verbale di ispezione, redatto da un revisore di questa direzione nei confronti della società sottoelencata - ha invitato questa direzione a sciogliere l'ente senza nomina di commissario liquidatore, in base al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Autotrasportatori lametini», con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fiore Melacrinis Napoleone in data 5 febbraio 1996, repertorio n. 111.019, iscritta al n. 02049920792 del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro.

Catanzaro, 16 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

06A01363

DECRETO 16 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che lo svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative sottoelencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro:

1) società cooperativa sociale «Il Bozzolo», in liquidazione dal 15 novembre 2000, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Agapito Rosaria Carmela, in data 24 febbraio 1997, repertorio n. 52745, codice fiscale n. 02110200793, posiz. prov. n. 3237;

2) società cooperativa di edilizia «La Ferroviaria», in liquidazione dal 27 aprile 1987, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Salvatore Giordano in data 5 marzo 1948, repertorio n. 2261, codice fiscale n. 880003310796, posiz. prov. n. 8505.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli eventuali creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente la denominazione sociale delle sopracitate società affinché si provveda alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Catanzaro, 16 gennaio 2006

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

06A01364

DECRETO 31 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risultano che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività degli enti;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative susssistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 24 novembre 2005 ai liquidatori delle società cooperative sottoelencate ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2005, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile:

società cooperativa «Cooperativa Edilizia Amici Molisani C.AM. Società cooperativa a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Carissimi Fernando in data 16 aprile 1973, repertorio n. 52477 registro società n. 771 - R.E.A. n. 58864 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00208990705, posizione BUSC n. 482/130033;

società cooperativa «Cooperativa Alma Terra Società cooperativa a r.l.», con sede in Guglionesi, costituita per rogito notaio dott. Macchiagodena Giuseppe in data 31 ottobre 1961, repertorio n. 1365, registro società n. 190 - R.E.A. n. 47435 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. mancante, posizione BUSC n. 74246.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Campobasso, 31 gennaio 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A01414

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 febbraio 2006.

Integrazioni alle procedure di calcolo dei parametri contributivi, stabilite nel piano assicurativo agricolo approvato con decreto 17 marzo 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica;

Visto il proprio decreto 17 marzo 2005 di approvazione del piano assicurativo 2005;

Considerato che per le garanzie di cui non si dispone di una base statistico-assicurativa le specifiche tecniche di cui l'allegato *B* al decreto 17 marzo 2005, prevedono il calcolo *ex post* dei parametri contributivi, tenendo conto anche delle tariffe effettivamente applicate nell'anno a cui si riferiscono i parametri stessi;

Vista la precisazione della commissione tecnica espressa nel verbale del 13 settembre 2005, secondo cui in mancanza di una base statistico-assicurativa, il parametro contributivo deve intendersi pari alla tariffa media comunale, con le limitazioni contenute al punto A dell'allegato *B* al decreto 17 marzo 2005 per le garanzie monorischio, e senza alcuna limitazione per le garanzie pluririschio e multirischio;

Ritenuta condivisibile la precisazione della commissione tecnica;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto già stabilito con decreto 17 marzo 2005, di approvazione del piano assicurativo 2005, si stabilisce che, in assenza di dati statistico-assicurativi, per la determinazione dei parametri contributivi *ex post*, è adottata la seguente procedura:

per le garanzie monorischio il parametro è pari alla tariffa media comunale applicata nel 2005, con le limitazioni di cui al punto A dell'allegato *B*, al decreto 17 marzo 2005, di approvazione del piano assicurativo 2005;

per le garanzie pluririschio e multirischio, il parametro è pari alla tariffa media comunale applicata nel 2005, senza alcuna limitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A01465

DECRETO 9 febbraio 2006.

Riconoscimento del Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, con sede in Treviso, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in piazza Borsa n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999, sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4 lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita su entrambe le indicazioni geografiche protette tutelate, valutando le dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e le attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l. L'organismo di controllo citato è autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» con decreto ministeriale 12 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2003, successivamente prorogato e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» con decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2003, successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999, per l'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» e per l'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, con sede in Treviso,

presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in piazza Borsa n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sull'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1º luglio 1996 e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1º luglio 1996.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e per la I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco».

Art. 3.

Il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I costi dell'attività svolta dal Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, che interessa esclusivamente una delle indicazioni geografiche protette per le quali il consorzio stesso risulta incaricato, sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla indicazione geografica protetta cui è rivolta l'attività del consorzio.

3. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4 lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01531

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Kristina Kmetova, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istitui-

sce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Kristina Kmetova, cittadina italiana e slovacca, nata a Nitra (Slovacchia) il 9 novembre 1977, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «sprievodca cestovného ruchu» acquisito in Slovacchia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: inglese, italiano e slovacco;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra. Kristina Kmetova ha esercitato il diritto di opzione di cui l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 scegliendo quale misura compensativa il compimento della prova attitudinale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 16 febbraio 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa consistente in una prova attitudinale (esame orale) scelta dall'interessata;

Sentito il rappresentante di categoria presente alla riunione;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Venezia che ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kristina Kmetova, cittadina italiana e slovacca, nata a Nitra (Slovacchia) il 9 novembre 1977, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Venezia rilascerà alla sig.ra Kristina Kmetova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: iglese, italiano e slovacco.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consisterà in una prova orale nelle materie sottoelencate. In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

PROGRAMMA D'ESAME

1 - Geografia turistica:

consultazione ed uso delle carte geografiche, turistiche e delle reti stradali, autostradali, ferroviarie, marittime ed aeree.

2 - Regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti:

2.A. I servizi di trasporto ferroviario:

la rete Trenitalia ed i principali collegamenti ferroviari internazionale;

la tipologia dei treni. I servizi. Gli itinerari e i servizi;

consultazione dell'orario ufficiale di Trenitalia;

cenni sulle varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie sia nazionali che internazionali;

2.B. I servizi di trasporto aereo:

cenni su consultazioni degli opuscoli orari delle compagnie aeree, sulle tariffe nazionali ed internazionali sui biglietti aerei e sui rimborsi (con particolare riferimento all'Italia);

2.C. I servizi di trasporto marittimo:

le principali compagnie di navigazione italiane, le rotte percorse ed i servizi offerti.

3 - Organizzazione e legislazione turistica:

3.A. I servizi ricettivi:

l'emissione dei documenti fiscali necessari per regolarizzare i compensi;

3.B. Nozioni di tecnica valutaria e doganale:

mezzi di pagamento in Italia ed all'estero (titoli di credito, disciplina delle girate, della intrasferibilità, smarrimento, tipologie di assegno e vaglia);

pubblica sicurezza per l'espatrio e per il soggiorno di stranieri nel territorio italiano;

cenni di profilassi sanitaria per i viaggi all'estero con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni;

3.C. Legislazione turistica:

legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

decreto legislativo n. 206/2005, articoli 82/100.

06A01532

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° febbraio 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Corneliu Melinte, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Romania), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998,

n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dal prof. Corneliu Melinte, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2; del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2005, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Diploma de Licentã in filozofie-istorie» conseguito nella sessione di giugno dell'anno 1979, presso l'Università di «Alexandru Ioan Cuza» di Iasi (Romania);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat de definitivat» (Certificato di abilitazione all'insegnamento), conseguito presso l'Università di «Alexandru Ioan Cuza» di Iasi (Romania) nella sessione di settembre del 1982,

posseduto dal cittadino italiano Corneliu Melinte, nato a Tirgu Neamt (Romania) il 6 novembre 1955, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

37/A «Filosofia e storia»;

36/A «Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1º febbraio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A01534

DECRETO 8 febbraio 2006.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 1.032.913,78. (Decreto n. 235/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 14 dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Viste le disponibilità del FAR per l'anno 2005;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

PROGETTO 9/5.

Sezione A - Generalità del progetto.

Proponenti: Anna Sparatore, Piero Del Soldato;

Protocollo n. 4527 del 3 maggio 2005;

Progetto di ricerca:

titolo: Screening e sviluppo preclinico di composti antitumorali;

inizio: 09/2005;

durata mesi: 12;

Costituenda società: Newco - Società a responsabilità limitata;

Classificazione: PMI;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 3 maggio 2005;

Costo totale ammesso	€ 867.000,00
di cui attività di ricerca industriale	€ 867.000,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo	—

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca:

	Ricerca industriale €	Sviluppo precompetitivo €	Totale €
Eleggibile lettera *a)*	—	—	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—	—
Non eleggibile	867.000,00	—	867.000,00
Extra UE	—	—	—
Totale	867.000,00	—	867.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	—	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	60%	—

10% collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università:

Agevolazioni totali deliberate: contributo nella spesa (totale) fino a € 516.456,89.

PROGETTO 12/5.

Sezione A - Generalità del progetto.

Proponenti: Lilia Alberghina;

Protocollo n. 7669 del 14 giugno 2005;

Progetto di ricerca:

titolo: produzione di NGF umano ricombinante e sue nuove applicazioni farmacologiche.

inizio: 10/2005;

durata mesi: 18;

Costituenda società: Blueprint Biotech - Società a responsabilità limitata;

Classificazione: PMI;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 14 giugno 2005;

Costo totale ammesso	€ 1.350.000,00
di cui attività di ricerca industriale	€ 1.150.000,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo	€ 200.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca:

	Ricerca industriale €	Sviluppo precompetitivo €	Totale €
Eleggibile lettera *a)*	100.000,00	—	100.000,00
Eleggibile lettera *c)*	—	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—	—
Non eleggibile . . .	1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00
Extra UE	—	—	—
Totale . . .	1.150.000,00	200.000,00	1.350.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	70%	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	60%	60%

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università:

agevolazioni totali deliberate: contributo nella spesa (Totale): fino a € 516.456,89.

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 36 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 1.032.913,78 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle residue disponibilità del FAR per l'anno 2004 e sulla disponibilità del FAR per l'anno 2005 di cui alle premesse:

sezione aree nazionali: € 962.913,78;

sezione aree depresse: € 70.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A01535

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2006.

Estensione delle indicazioni terapeutiche del medicinale «Aldara» (imiquimod) «Trattamento dei carcinomi basocellulari superficiali di piccola dimensione nei pazienti adulti (BBC)», autorizzata con decisione della Commissione europea in data 13 luglio 2004. (Determinazione n. 79/2006).

Titolare A.I.C.: Laboratoires 3M Santè Boulevard de l'Oise F-95029 Cergy Pontoise Cedex Francia.

Rappresentante in Italia: 3M Italia S.p.A., via S. Bovio, 3 - 20090 S. Felice Segrate Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe e del prezzo in seguito a delle nuove indicazioni terapeutiche;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11/12 ottobre 2005;

Vista la deliberazione n. 27 del 17 novembre 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ALDARA (imiquimod) comprensiva della nuova indicazione terapeutica: «Trattamento dei carcinomi basocellulari superficiali di piccola dimensione nei pazienti adulti (BBC).» è classificata come segue:

Confezione:

Crema 5% 12 bustine monouso 250 mg - A.I.C. n. 034405011/E (in base 10) 10TYNM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 51,40 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 84,83 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale. Tetto di spesa (prezzo al pubblico) di 1.949.406 euro per il 1° anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta — pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A01477

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.105-XV.J(3749) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Crocette R (peso netto g 1751);

Crocette C (peso netto g 1751);

Crocette V (peso netto g 1751);

Crocette P (peso netto g 1751);

Crocette I (peso netto g 1751);

Crocette Vi (peso netto g 1751);

Crocette Ar (peso netto g 1751);

Crocette 5 (peso netto g 1751),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Soldi Fulvio, in nome e per conto della Pirotecnica Soldi S.r.l. con sede in Piandiscò (Arezzo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.102-XV.J(3746) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Camelia R (peso netto g 916);

Camelia C (peso netto g 916);

Camelia V (peso netto g 916);

Camelia P (peso netto g 916);

Camelia T (peso netto g 916);

Camelia Vi (peso netto g 916);

Camelia Ar (peso netto g 916);

Camelia S (peso netto g 916),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Soldi Fulvio, in nome e per conto della Pirotecnica Soldi S.r.l. con sede in Piandiscò (Arezzo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.103-XV.J(3747) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Multi R (peso netto g 862);

Multi C (peso netto g 862);

Multi V (peso netto g 862);

Multi P (peso netto g 862);

Multi T (peso netto g 862);

Multi Vi (peso netto g 862);

Multi Ar (peso netto g 862);

Multi S (peso netto g 862),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Soldi Fulvio, in nome e per conto della Pirotecmca Soldi S.r.l. con sede in Piandiscò (Arezzo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.104-XV.J(3748) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Trama R (peso netto g 3460);

Trama C (peso netto g 3460);

Trama V (peso netto g 3460);

Trama P (peso netto g 3460);

Trama T (peso netto g 3460);

Trama Vi (peso netto g 3460);

Trama Ar (peso netto g 3460);

Trama S (peso netto g 3460),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Soldi Fulvio, in nome e per conto della Pirotecnica Soldi S.r.l. con sede in Piandiscò (Arezzo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16528-XV.J(3755) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

LD 1009 (d.f..: UB 0709-04) versione peonie di colori (peso netto g 3168,50);

LD 1009 (d.f..: UB 0709-04) versione peonia variante da blu a rosso (peso netto g 3168,50);

LD 1009 (d.f..: UB 0709-04) versione peonia variante da giallo a verde (peso netto g 3168,50);

LD 1009 (d.f..: UB 0709-04) versione peonia variante da oro a viola (peso netto g 3168,50);

LD 1009 (d.f..: UB 0709-04) versione peonia multicolore (peso netto g 3168,50);

LD 1024 (d.f.: UB 0705G-04) versione cuore rosso (peso netto g 1050,50);

LD 1023 (d.f.: UB 0705F-04) versione stella rossa (peso netto g 1050,50);

LD 1023 (d.f.: UB 0705F-04) versione stella gialla (peso netto g 1050,50);

LD 1023 (d.f.: UB 0705F-04) versione stella blu (peso netto g 1050,50);

LD 1023 (d.f.: UR 0705F-04) versione stella verde (peso netto g 1050,50);

LD 1023 (d.f.: UB 0705F-04) versione stella bianca (peso netto g 1050,50);

LD 1023 (d.f.: UB 0705F-04) versione stella oro (peso netto g 1050,50);

LD 1023 (d.f.: UB 0705F-04) versione stella argento (peso netto g 1050,50);

LD 1023 (d.f.: UB 0705F-04) versione stella viola (peso netto g 1050,50);

LD 1022 (d.f.: UB 0705E-04) versione crisantemo rosso (peso netto g 966,50);

LD 1022 (d.f.: UB 0705E-04) versione crisantemo giallo (peso netto g 966,50);

LD 1022 (d.f.: UB 0705E-04) versione crisantemo blu (peso netto g 966,50);

LD 1022 (d.f.: UB 0705E-04) versione crisantemo verde (peso netto g 966,50);

LD 1022 (d.f.: UB 0705E-04) versione crisantemo argento (peso netto g 966,50);

LD 1022 (d.f.: UB 0705E-04) versione crisantemo oro (peso netto g 966,50);

LD 1022 (d.f.: UB 0705E-04) versione crisantemo viola (peso netto g 966,50);

LD 1022 (d.f.: UB 0705E-04) versione crisantemo bianco (peso netto g 966,50);

LD 1022 (d.f.: UB 0705E-04) versione crisantemo multicolore (peso netto g 966,50);

LD 1021 (d.f.: UB 0705D-04) versione spargimento rosso (peso netto g 1248,50);

LD 1021 (d.f.: UB 0705D)-04) versione spargimento giallo (peso netto g 1248,50);

LD 1021 (d.f.: UB 0705D-04) versione spargimento blu (peso netto g 1248,50);

LD 1021 (d.f.: UB 0705D)-04) versione spargimento verde (peso netto g 1248,50);

LD 1021 (d.f.: UB 0705D)-04) versione spargimento argento (peso netto g 1248,50);

LD 1019 (d.f.: UB 0705C-04) versione crocette rosse (peso netto g 1248,50);

LD 1019 (d.f.: UB 0705C-04) versione crocette gialle (peso netto g 1248,50);

LD 1019 (d.f.: UB 0705C-04) versione crocette blu (peso netto g 1248,50);

LD 1019 (d.f.: UB 0705C-04) versione crocette verdi (peso netto g 1248,50);

LD 1019 (d.f.: UB 0705C-04) versione crocette bianche lampeggianti (peso netto g 1248,50);

LD 1019 (d.f.: UB 0705C-04) versione crocette oro (peso netto g 1248,50);

LD 1019 (d.f.: UB 0705C-04) versione crocette argento (peso netto g 1248,50);

LD 1019 (d.f.: UB 0705C-04) versione crocette cracker (peso netto g 1248,50);

LD 1017 (d.f.: UB 0705B-04) versione silver crown (peso netto g 1213,50);

LD 1017 (d.f.: UB 0705B-04) versione brocade crown (peso netto g 1213,50);

LD 1013 (d.f.: UB 0705A-04) versione anello rosso (peso netto g 374,50);

LD 1013 (d.f.: UB 0705A-04) versione anello giallo (peso netto g 374,50);

LD 1013 (d.f.: UB 0705A-04) versione anello blu (peso netto g 374,50);

LD 1013 (d.f.: UB 0705A-04) versione anello verde (peso netto g 374,50);

LD 1013 (d.f.: UB 0705A-04) versione anello bianco (peso netto g 374,50);

LD 1013 (d.f.: UB 0705A-04) versione anello oro (peso netto g 374,50);

LD 1013 (d.f.: UB 0705A-04) versione anello argento (peso netto g 374,50);

LD 1013 (d.f.: UB 0705A-04) versione anello viola (peso netto g 374,50);

LD 1005 (d.f.: UB 0705-04) versione peonie di colori (peso netto g 1213,50);

LD 1005 (d.f.: UB 0705-04) versione peonia variante da blu a rosso (peso netto g 1213,50);

LD 1005 (d.f.: UB 0705-04) versione peonia variante da giallo a verde (peso netto g 1213,50);

LD 1005 (d.f.: UB 0705-04) versione peonia variante da oro a viola (peso netto g 1213,50);

LD 1005 (d.f.: UB 0705-04) versione peonia multicolore (peso netto g 1213,50;

LD 1005 (d.f.: UB 0705-04) versione peonia bicolore rosso/bianco (peso netto g 1213,50);

LD 1005 (d.f.: UB 0705-04) versione peonia bicolore blu/verde (peso netto g 1213,50);

LD 1005 (d.f.: UB 0705-04) versione peonia bicolore giallo/viola (peso netto g 1213,50);

LD 1020 (d.f.: UB 0704D)-04) versione spargimento rosso (peso netto g 782,55);

LD 1020 (d.f.: UB 0704D)-04) versione spargimento giallo (peso netto g 782,55);

LD 1020 (d.f.: UB 0704D)-04) versione spargimento blu (peso netto g 782,55);

LD 1020 (d.f.: UB 0704D)-04) versione spargimento verde (peso netto g 782,55);

LD 1020 (d.f.: UB 0704D)-04) versione spargimento argento (peso netto g 782,55);

LD 1018 (d.f.: UB 0704C-04) versione crocetta rossa (peso netto g 782,55);

LD 1018 (d.f.: UB 0704C-04) versione crocetta gialla (peso netto g 782,55);

LD 1018 (d.f.: UB 0704C-04) versione crocetta blu (peso netto g 782,55);

LD 1018 (d.f.: UB 0704C-04) versione crocetta verde (peso netto g 782,55);

LD 1018 (d.f.: UB 0704C-04) versione crocetta bianca lampeggiante (peso netto g 782,55);

LD 1018 (d.f.: UB 0704C-04) versione crocetta oro (peso netto g 782,55);

LD 1018 (d.f.: UB 0704C-04) versione crocetta argento (peso netto g 782,55);

LD 1018 (d.f.: UB 0704C-04) versione crocetta cracker (peso netto g 782,55);

LD 1016 (d.f.: UB 0704B-04) versione silver crown (peso netto g 769,55);

LD 1016 (d.f.: UB 0704B-04) versione brocade crown (peso netto g 769,55);

LD 1012 (d.f.: UB 0704A-04) versione anello rosso (peso netto g 326,55);

LD 1012 (d.f.: UB 0704A-04) versione anello giallo (peso netto g 326,55);

LD 1012 (d.f.: UB 0704A-04) versione anello blu (peso netto g 326,55);

LD 1012 (d.f.: UB 0704A-04) versione anello verde (peso netto g 326,55);

LD 1012 (d.f.: UB 0704A-04) versione anello bianco (peso netto g 326,55);

LD 1012 (d.f.: UB 0704A-04) versione anello oro (peso netto g 326,55);

LD 1012 (d.f.: UB 0704A-04) versione anello argento (peso netto g 326,55);

LD 1012 (d.f.: UB 0704A-04) versione anello viola (peso netto g 326,55);

LD 1004 (d.f.: UB 0704-04) versione peonie di colori (peso netto g 769,55);

LD 1004 (d.f.: UB 0704-04) versione peonia variante da blu a rosso (peso netto g 769,55);

LD 1004 (d.f.: UB 0704-04) versione peonia variante da giallo a verde (peso netto g 769,55);

LD 1004 (d.f.: UB 0704-04) versione peonia variante da oro a viola (peso netto g 769,55);

LD 1004 (d.f.: UB 0704-04) versione peonia multicolore (peso netto g 769,55);

LD 1004 (d.f.: UB 0704-04) versione peonia bicolore rosso/bianco (peso netto g 769,55);

LD 1004 (d.f.: UB 0704-04) versione peonia bicolore blu/verde (peso netto g 769,55);

LD 1004 (d.f.: UB 0704-04) versione peonia bicolore giallo/viola (peso netto g 769,55);

LD 1008 (d.f.: UB 0703C-04) versione colpo al titanio (peso netto g 362,75);

LD 1015 (d.f.: UB 0703B-04) versione silver crown (peso netto g 339,75);

LD 1015 (d.f.: UB 0703B-04) versione brocade crown (peso netto g 339,75);

LD 1011 (d.f.: UB 0703A-04) versione anello rosso (peso netto g 155,75);

LD 1011 (d.f.: UB 0703A-04) versione anello giallo (peso netto g 155,75);

LD 1011 (d.f.: UR 0703A-04) versione anello blu (peso netto g 155,75);

LD 1011 (d.f.: UB 0703A-04) versione anello verde (peso netto g 155,75);

LD 1011 (d.f.: UB 0703A-04) versione anello bianco (peso netto g 155,75);

LD 1011 (d.f.: UB 0703A-04) versione anello oro (peso netto g 155,75);

LD 1011 (d.f.: UB 0703A-04) versione anello argento (peso netto g 155,75);

LD 1011 (d.f.: UB 0703A-04) versione anello viola (peso netto g 155,75);

LD 1003 (d.f.: UB 0703-04) versione peonie di colori (peso netto g 339,75);

LD 1003 (d.f.: UB 0703-04) versione peonia variante da blu a rosso (peso netto g 339,75);

LD 1003 (d.f.: UB 0703-04) versione peonia variante da giallo a verde (peso netto g 339,75);

LD 1003 (d.f.: UB 0703-04) versione peonia variante da oro a blu (peso netto g 339,75);

LD 1003 (d.f.: UB 0703-04) versione peonia multicolore (peso netto g 339,75);

LD 1003 (d.f.: UB 0703-04) versione peonia bicolore rosso/bianco (peso netto g 339,75);

LD 1003 (d.f.: UB 0703-04) versione peonia bicolore blu/verde (peso netto g 339,75);

LD 1003 (d.f.: UB 0703-04) versione peonia bicolore giallo/viola (peso netto g 339,75);

LD 1006 (d.f.: UB 0700C-04) versione colpo al titanio (peso netto g 72,30);

LD 1025 (d.f.: UB 0701C-04) versione colpo al titanio (peso netto g 94,20);

LD 1002 (d.f.: UB 0702-04) versione peonie di colori (peso netto g 160,5);

LD 1002 (d.f.: UB 0702-04) versione peonia variante da blu a rosso (peso netto g 160,5);

LD 1002 (d.f.: UB 0702-04) versione peonia variante da giallo a verde (peso netto g 160,5);

LD 1002 (d.f.: UB 0702-04) versione peonia variante da oro a viola (peso netto g 160,5);

LD 1002 (d.f.: UB 0702-04) versione peonia multicolore (peso netto g 160,5);

LD 1002 (d.f.: UB 0702-04) versione peonia bicolore rosso/bianco (peso netto g 160,5);

LD 1002 (d.f.: UB 0702-04) versione peonia bicolore blu/verde (peso netto g 160,5);

LD 1002 (d.f.: UB 0702-04) versione peonia bicolore giallo/viola (peso netto g 160,5);

LD 1010 (d.f.: UB 0702A-04) versione anello rosso (peso netto g 88,50);

LD 1010 (d.f.: UB 0702A-04) versione anello giallo (peso netto g 88,50);

LD 1010 (d.f.: UB 0702A-04) versione anello blu (peso netto g 88,50);

LD 1010 (d.f.: UB 0702A-04) versione anello verde (peso netto g 88,50);

LD 1010 (d.f.: UB 0702A-04) versione anello bianco (peso netto g 88,50);

LD 1010 (d.f.: UB 0702A-04) versione anello oro (peso netto g 88,50);

LD 1010 (d.f.: UB 0702A-04) versione anello argento (peso netto g 88,50);

LD 1010 (d.f.: UB 0702A-04) versione anello viola (peso netto g 88,50);

LD 1014 (d.f.: UB 0702D-04) versione silver crown (peso netto g 160,50);

LD 1014 (d.f.: UB 0702D-04) versione brocade crown (peso netto g 160,50);

LD 1007 (d.f.: UB 0702C-04) versione colpo al titanio (peso netto g 144,50),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, in nome e per conto della «U. Borgonovo S.r.l.» con sede in Indago (Milano) - loc. Cascina Draga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18510-XV.J(3227) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba Tifone 1/70 (peso netto g 297);

Bomba Tifone 2/70 (peso netto g 277);

Bomba Tifone 3/70 (peso netto g 170);

Bomba Tifone 80 (peso netto g 385);

Bomba Tifone 90 (peso netto g 455);

Bomba Tifone 70 (peso netto g 195);

Sfera Flash M.R.S. (peso netto g 377),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Amiconi Renè Luigi Juri, in nome e per conto della «Fireworks di Amiconi Renè» con fabbrica di fuochi artificiali in Cerchio (Aquila), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18246-XV.J(3207) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Piroter sfondo a stucchi e controbomba C/130 (peso netto g 1680);

Piroter spacco a farfalle C/150 (peso netto g 1435);

Piroter sfondo a stucchi C/160 (peso netto g 2150);

Candela romana a striscioni Piroter 045 (peso netto g 698);

Candela romana a farfalle Piroter 045 (peso netto g 560),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Iannotta Amato, in nome e per conto della «Pirotecnica Iannotta S.r.l.» con fabbrica di fuochi artificiali in Casagiove (Caserta) - loc. Boscariello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.101-XVJ(3745) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Due P (peso netto g 535);

Due Vi (peso netto g 535);

Due S (peso netto g 535);

Due T (peso netto g 535),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Soldi Fulvio, in nome e per conto della Pirotecnica Soldi S.r.l. con sede in Piandiscò (Arezzo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.106-XV.J(3750) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Cassina R (peso netto g 452);

Cassina C (peso netto g 452);

Cassina V (peso netto g 452);

Cassina P (peso netto g 452);

Cassina T (peso netto g 452);

Cassina Vi (peso netto g 452);

Cassina Ar (peso netto g 452);

Cassina S (peso netto g 452),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Soldi Fulvio, in nome e per conto della Pirotecnica Soldi S.r.l. con sede in Piandiscò (Arezzo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto

legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15598-XV.J(3956) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

«200J» (peso netto g 2290);

«203J» (peso netto g 2680);

«208J» (peso netto g 3840);

«211J» (peso netto g 2530);

«212J» (peso netto g 3165);

«214J» (peso netto g 1370);

«227J» (peso netto g 2840);

«228J» (peso netto g 3690),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Claudio, in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c.» con fabbrica di fuochi artificiali in Melara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15597-XV.J(3955) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

«300TU» (peso netto g 652);

«302TU» (peso netto g 1764);

«303TU» (peso netto g 1780);

«304TU» (peso netto g 1780);

«305TU» (peso netto g 1802);

«306TU» (peso netto g 1802);

«307TU» (peso netto g 4648);

«308TU» (peso netto g 2990);

«309TU» (peso netto g 2830);

«310TU» (peso netto g 2640);

«311TU» (peso netto g 1440),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Claudio, in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n.c.» con fabbrica di fuochi artificiali in Melara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14297-XV.J(3878) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

B&P 80/1 - a 5 colpi (peso netto g 550);

B&P 80/2 - spacco con colori e colpo (peso netto g 525);

B&P 100/1 - spacco con colori e 10 colpi (peso netto g 650);

B&P 140/1 - spacco a colori con cannuoli (peso netto g 1550);

B&P 140/2 - a 9 colpi (peso netto g 1850);

B&P 160/1 - a 8 stucchi e controbomba (peso netto g 3700);

B&P 160/2 - a 3 intrecci e colpo (peso netto g 3800);

B&P 180/lA - a 2 giri di stucchi (peso netto g 2900);

B&P 180/2A - a 3 intrecci (peso netto g 3700);

B&P 180/3A - spacco a colori con cannuoli (peso netto g 3425);

B&P 210/1A - a 2 giri di stucchi (peso netto g 4600);

B&P 210/1B - 2 spacchi a cannuoli (peso netto g 8400);

B&P 210/1C - 4 intrecci e apertura multicolore (peso netto g 16500);

B&P 210/lD - 3 intrecci e doppia apertura multicolore (peso netto g 16000);

B&P 230 - 4 intrecci e apertura multicolore (peso netto g 20000),

sono riconosciuti su istanza del sig. Bruscella Raffaele, in nome e per conto della «Bruscella R. & Pellicani R. S.n.c» con fabbrica di fuochi artificiali in Modugno (Bari) - contrada La Fratta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13889-XV.J(3827) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SV-125/C (peso netto g 580);

Martarello 1SV-125/S (peso netto g 580);

Martarello 1SV-125/NY (peso netto g 580);

Martarello 1SV-125/NV (peso netto g 580);

Martarello 1SV-125/NR (peso netto g 580);

Martarello 1SV-125/NO (peso netto g 580);

Martarello 1SV-125/NL (peso netto g 580);

Martarello 1SV-125/NG (peso netto g 580);

Martarello 1SV-125/ND (peso netto g 580),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17020-XV.J(3869) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SC-3/BC (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/CC (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/YC (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/LC (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/BC (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/RC (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/GC (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/OC (peso netto g 30),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17126-XV.J(3880) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SC-3/O (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/B (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/Y (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/L (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/R (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/G (peso netto g 30);

Martarello 1SC-3/V (peso netto g 30),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13888-XV.J(3853) del 31 gennaio 2006, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 1SC-5/NB (peso netto g 77);

Martarello 1SC-5/C (peso netto g 77);

Martarello 1SC-5/S (peso netto g 77);

Martarello 1SC-5/NY (peso netto g 77);

Martarello 1SC-5/NV (peso netto g 77);

Martarello 1SC-5/NR (peso netto g 77);

Martarello 1SC-5/NO (peso netto g 77);

Martarello 1SC-5/NL (peso netto g 77);

Martarello 1SC-5/NG (peso netto g 77),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7243-XV.J(3848) del 31 gennaio 2006, il manufatto esplosivo denominato «03BP-96 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 972,40) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocella - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

06A01562

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

1. Società cooperativa «Valentinservice - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in Castellaneta (Taranto) - via Muricello, n. 50 - costituita per rogito notaio dott.ssa Daniela De Francesco in data 7 marzo 2002, repertorio n. 12094, raccolta n. 3090, posiz. BUSC n. 3066/315233, codice fiscale n. 02411180736, R.E.A. n. 143874;

2. società cooperativa «Leonardo - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in Taranto - Piazzale Dante, n. 2 - costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella in data 8 gennaio 2001, repertorio n. 67099, raccolta n. 17506, posiz. BUSC n. 3161, codice fiscale n. 02347170736, R.E.A. n. 139236;

3. società cooperativa «Villaggio Ideale - cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in Taranto - via Mar Piccolo, n. 1 - costituita per rogito notaio dott. Girolamo Bonfrate in data 20 maggio 1994, repertorio n. 268079, raccolta n. 34354, posiz. BUSC n. 2405/273 137, R.E.A. n. 108400.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale Bestat, n. 33 - 74100 - Taranto.

06A01365

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Costituzione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica

Con decreto ministeriale 9 gennaio 2006 è stato costituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.sinab.it

06A01657

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sertralina Winthrop»

Estratto determinazione n. 193 del 9 febbraio 2006

Medicinale: SERTRALINA WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio 37/b - 20158 Milano.

Confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861019/M (in base 10), 134X2V (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861021/M (in base 10), 134X2X (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861033/M (in base 10), 134X39 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861045/M (in base 10), 134X3P (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861058/M (in base 10), 134X42 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861060/M (in base 10), 134X44 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861072/M (in base 10), 134X4J (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861084/M (in base 10), 134X4W (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861096/M (in base 10), 134X58 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861108/M (in base 10), 134X5N (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 28×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861110/M (in base 10), 134X5Q (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861122/M (in base 10), 134X62 (in base 32)

50 mg compresse rivestite con film 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861134/M (in base 10), 134X6G (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 98×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861146/M (in base 10), 134X6U (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861159/M (in base 10), 134X77 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036861161/M (in base 10), 134X79 (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036861173/M (in base 10), 134X7P (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036861185/M (in base 10), 134X81 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861197/M (in base 10), 134X8F (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861209/M (in base 10), 134X8T (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861211/M (in base 10), 134X8V (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861223/M (in base 10), 134X97 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861235/M (in base 10) 134X9M (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861247/M (in base 10) 134X9Z (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861250/M (in base 10) 134XB2 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861262/M (in base 10) 134XBG (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861274/M (in base 10) 134XBU (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861286/M (in base 10) 134XC6 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 28X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861298/M (in base 10) 134XCL (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 30X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861300/M (in base 10) 134XCN (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 50X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861312/M (in base 10) 134XD0 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 98X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861324/M (in base 10) 134XDD (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100X1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861336/M (in base 10) 134XDS (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036861348/M (in base 10) 134XF4 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036861351/M (in base 10) 134XF7 (in base 32);

100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036861363/M (in base 10) 134XFM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

una compressa rivestita con film da 50 mg contiene:

principio attivo: 50 mg di sertralina come sertralina cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone K30, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ipromellosa 6, talco, glicole propilencio, titanio diossido (E171).

una compressa rivestita con film da 100 mg contiene:

principio attivo: 100 mg di sertralina come sertralina cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone K30, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ipromellosa 6, ipromellosa 15, talco, glicole propilencio, titanio diossido (E171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Actavis hf. Karnesbraut 108, IS 200 Kopavogur (Islanda);

Actavis Ltd B16 Bulebel Industrial EstateZejtung ZTN 8 Malta;

Sanofi Synthelabo Sp Z.o.o. Pharmaceutical Production Plant ul. Lubelska 52 - 35-233 Rzeszow - Polonia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861060/M (in base 10) 134X44 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,99 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,79 euro.

Confezione: 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036861247/M (in base 10) 134X9Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,04 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 31,42 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01481

Estensione delle indicazioni terapeutiche relative al medicinale «Femara»

Estratto determinazione n. 197 del 9 febbraio 2006

Medicinale: FEMARA.

La specialità medicinale «Femara» nella nuova indicazione terapeutica: «Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante standard con tamoxifene della durata di cinque anni» è classificata come segue:

confezione: 30 compresse rivestite con film 2,5 mg;

A.I.C. n. 033242013/M (in base 10) 0ZQGWX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 110,89 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 183,01 euro.

Tetto di spesa 47,6 milioni di euro/anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.

Validità del contratto: dodici mesi.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Condizioni e modalità di impiego.

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01480

Estensione delle indicazioni terapeutiche relative al medicinale «Arimidex»

Estratto determinazione n. 198 del 9 febbraio 2006

Medicinale: ARIMIDEX.

La specialità medicinale «Arimidex» nella nuova indicazione terapeutica: «Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa» è classificata come segue:

confezione: 28 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809015/M (in base 10) 0YBRHR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 100,42 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 165,73 euro.

Tetto di spesa: 107 milioni di euro/anno con prezzo al pubblico.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.

Validità del contratto: dodici mesi.

Riduzione del 2,7% del prezzo al pubblico della specialità medicinale CASODEX nelle seguenti confezioni:

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse;

A.I.C. n. 031113018 (in base 10) 0XPHTU (in base 32);

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 202,36 euro;

150 mg compresse rivestite con film 28 compresse;

A.I.C. n. 031113020 (in base 10) 0XPHTW (in base 32);

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 597,96 euro

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Condizioni e modalità di impiego.

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalador»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 52 del 2 febbraio 2006

Medicinale: NALADOR.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a. (codice fiscale n. 00750320152), con sede legale e domicilio fiscale in via L. Mancinelli n. 11 - 20131 Milano - Italia.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine) modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione del medicinale «Nalador» è modificata come di seguito indicata: relativamente alla modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica Officine):

Modifica di officina di produzione bulk e confezionamento primario.

Da: Schering AG Max-Dohrnstrasse n. 8-10, D- 10589 - Berlino Germania.

A: Patheon Italia S.p.a., via Morolense n. 87 - 03013 Ferentino (Frosinone) - Italia.

Relativamente alla modifica del processo di produzione del medicinale: modifica della produzione del prodotto finito e dei relativi ai controlli in process.

Relativamente alla modifica della dimensione del lotto: si autorizza l'aggiunta di un lotto alternativo di dimensione da 25500 kg, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025998030 - «0,5 mg/2 ml polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala.

Il periodo di validità del prodotto è ridotto da cinque a due anni.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio per ulteriori centoventi giorni, con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo, i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01479

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 5 dicembre 2005, n. 946342 del Ministero delle attività produttive, recante: «Circolare esplicativa sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile, previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000, integrata con le novità introdotte con l'articolo 72 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 204 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2005).

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 44 al punto 3) dell'appendice concernente la formula per la normalizzazione degli indicatori per la graduatoria, dove è scritto: «D = deviazione standard = $\sum (Ii - M)^2/(N-1)]^{0,5}$, leggasi: «D = deviazione standard = $[\sum (Ii - M)^2/(N-1)]^{0,5}$».

06A01576

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601041/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00